

# **PRINCIPI INFORMATORI E NORME DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.**

## **PRINCIPI GENERALI**

Costituiscono impianti sportivi comunali quegli immobili di proprietà del Comune che per destinazione d'uso e per caratteristiche tecniche e strutturali proprie o considerate in connessione con altre specifiche infrastrutture e/o attrezzature, sono finalizzati allo svolgimento di attività sportive.

Di tali impianti dovrà garantirsi, da parte dell'Amministrazione Comunale, l'uso pubblico finalizzato alla pratica sportiva, sia agonistica che amatoriale, privilegiando in ogni caso, un utilizzo che valorizzi la funzione sociale dello sport.

Un uso degli impianti in parola diverso da quello sopra specificato potrà autorizzarsi da parte dell'Amministrazione Comunale, con specifici atti ed in via eccezionale e temporanea, a fronte, comunque, di precise garanzie a tutela dell'integrità degli impianti stessi; le autorizzazioni in parola potranno avvenire in forme e con contenuti diversi a seconda dei fini e dei costi di utilizzo relativi.

## **CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Gli impianti sportivi comunali sono classificati in:

- IMPIANTI DI RILEVANZA COMUNALE (cat. A)
- IMPIANTI TERRITORIALI (cat. B)
- SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI (cat. C)
- PALESTRE SCOLASTICHE (cat. D)

Appartengono alla cat. A) gli impianti che assolvono a funzioni sportive di interesse generale per l'intera comunità cittadina, in considerazione delle dimensioni, delle caratteristiche tecniche e strutturali, della dotazione di servizi accessori e del bacino d'utenza servita.

Appartengono alla cat. B) gli impianti che per ubicazione, caratteristiche strutturali e dotazione di servizi sono destinati ad una pratica sportiva preminentemente di tipo amatoriale, coincidente di norma con bacini d'utenza frazionari o di quartiere.

Appartengono alla cat. C) le aree attrezzate per lo svolgimento di attività sportive, dotate di strutture e/o di attrezzature minime, normalmente prive di servizi accessori, che, di libero pubblico accesso, costituiscono primaria risposta a bisogni di tipo ludico-ricreativo.

Appartengono alla cat. D) i locali degli edifici scolastici specificatamente attrezzati per lo svolgimento di attività ginnico-sportive.

L'Amministrazione Comunale, al fine dell'applicazione delle norme seguenti, dovrà preliminarmente provvedere alla classificazione degli impianti sportivi di sua proprietà, secondo le categorie sopra individuate.

### **MODALITA' DI GESTIONE E AFFIDAMENTO: GENERALITA'**

In considerazione dell'organizzazione complessiva necessaria alla loro conduzione, gli impianti appartenenti alle catt. A) e B) dovranno essere gestiti mediante affidamento a terzi, stante la maggiore onerosità che per l'Amministrazione Comunale conseguirebbe da forme di gestione diretta dei medesimi.

L'individuazione di idonei soggetti a cui affidare la gestione degli impianti in parola, dovrà avvenire per il tramite di procedure ad evidenza pubblica, da effettuare, in via preferenziale:

- per impianti di cat. A): tra società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;
- per impianti di cat. B): oltre ai soggetti elencati per gli impianti di cat. A), tra realtà associative con finalità ricreative e di promozione del tempo libero.

Nella formazione delle graduatorie per l'affidamento della gestione degli impianti in questione, si dovrà tener conto primariamente del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti:

- a) rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- b) esperienza nella gestione di impianti;
- c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- d) livello di attività svolta;

- e) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

### **DURATA DELL'AFFIDAMENTO.**

L'affidamento della gestione di impianti sportivi di cat A) e B) o, in via eccezionale, di parte di essi, non potrà avvenire per periodi inferiori ad anni 3 e superiori ad anni 9: entro tali termini la durata dell'affidamento può essere commisurata, oltre che alla categoria dell'impianto, alle capacità organizzative, progettuali e programmatiche del soggetto affidatario.

### **IMPIANTI DI RILEVANZA COMUNALE (cat. A): SCELTA DELL'AFFIDATARIO**

Fermo restando quanto precedentemente disposto in tema di qualificazione dei soggetti affidatari e di requisiti di valutazione ai fini della loro individuazione, titoli preferenziali per l'affidamento degli impianti di cat. A) saranno altresì considerati:

- a) l'iscrizione dei soggetti richiedenti all'Albo Comunale delle associazioni, nello specifico settore della promozione sportiva: gli stessi dovranno, comunque, essersi costituiti per lo specifico esercizio della disciplina ovvero di una delle discipline praticabili nell'impianto di cui si richiede la gestione. Tra i soggetti non iscritti aventi le medesime caratteristiche, in via subordinata saranno considerati a titolo preferenziale quelli aventi sede legale in ambito provinciale;
- b) la qualità di utenti dei soggetti richiedenti, oltre che di gestori degli impianti in parola;
- c) la costituzione fra i soggetti di cui al punto a), di società polisportive aventi fra le finalità statutarie la conduzione e gestione di impianti sportivi, ovvero, in via subordinata, l'esistenza di accordi fra i suddetti soggetti ai fini della conduzione in comune di strutture sportive;
- d) la predisposizione di specifici programmi di promozione sportiva indirizzati agli istituti scolastici territoriali, da realizzare per il tramite dell'impiantistica oggetto di affidamento.

Il totale dei valori assegnati per i requisiti di cui al presente articolo non potrà, comunque, superare il 30% del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.

### **IMPIANTI DI RILEVANZA COMUNALE (cat. A): MODALITA' GESTIONALI.**

Al fine di garantire un'estesa fruizione degli impianti e di assicurare l'utilizzo degli stessi al massimo delle loro potenzialità, dovrà essere garantita la possibilità di un loro uso anche da parte di

terze società e/o gruppi organizzati diversi dall'affidatario ovvero, per quanto possibile, da parte di singoli cittadini. L'uso degli impianti, in termini quantitativi, da parte di dette società e/o gruppi organizzati non dovrà essere, in ogni caso, superiore al 30% delle potenzialità di utilizzo riconosciuto agli impianti medesimi.

Sarà fatto obbligo al gestore di provvedere in ordine a rendicontazioni periodiche circa l'attività (propria e delle terze società e/o gruppi organizzati eventualmente ammessi all'uso dell'impianto) svolta nella struttura in gestione.

Il soggetto affidatario dovrà farsi carico di tutte le spese gestionali relative a:

- ordinaria manutenzione e pulizia dell'impianto;
- forniture di acqua, luce, gas e riscaldamento (la volturazione dei contratti relativi alle predette utenze deve essere eseguita entro 15 giorni dall'affidamento e le spese relative sono poste a carico dell'affidatario);
- tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'Amministrazione Comunale, in sede convenzionale, può riconoscere all'affidatario un rimborso a parziale copertura degli oneri sopra indicati. Tale rimborso dovrà calcolarsi - in percentuale da definirsi a cura della Giunta Comunale, su proposta del C.d.A dell'Istituzione per i Servizi alla Persona - sulla base delle spese gestionali sostenute per la conduzione dell'impianto in precedenti annualità, ricavabili in sede di Conto consuntivo.

A favore dell'affidatario possono riconoscersi ulteriori contributi tenendo conto:

- della tipologia degli impianti medesimi;
- della disciplina/e sportiva/e praticata/e o praticabili negli stessi;
- del tipo di attività svolta nonché delle modalità attraverso cui viene prestata;
- dalle fasce di utenza servite ovvero privilegiate.

Non saranno corrisposte dall'Amministrazione Comunale indennità di sorta nel caso di utilizzo dell'impianto per iniziative dalla stessa organizzate ovvero per il mancato utilizzo dell'impianto da parte dell'affidatario per interventi di straordinaria manutenzione da operarsi a cura del Comune.

Il gestore dovrà provvedere a dotarsi di adeguata polizza assicurativa a copertura delle attività prestate in tale veste nonché alla custodia, apertura e chiusura, pulizia e ordinaria manutenzione dell'impianto, assicurando tali prestazioni anche in favore di soggetti terzi eventualmente ammessi all'utilizzo dell'impianto stesso.

L'Amministrazione Comunale parteciperà con i soggetti interessati alla definizione delle modalità attraverso cui calcolare i costi gestionali da porre in capo alle società sportive e/o gruppi organizzati diversi dall'affidatario dell'impianto, autorizzati ad utilizzare la struttura sportiva.

Al fine ed in conseguenza della necessità di garantire il diffuso utilizzo degli impianti da parte di tutti i cittadini, nel caso di impianti utilizzabili da soggetti singoli, appartenenti o non alla società affidataria, alla stessa è consentito richiedere per ogni soggetto utilizzatore quote individuali a copertura dei costi di gestione sostenuti: tali quote saranno concordate con l'Amministrazione Comunale e potranno essere soggette ad adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT concernenti il costo della vita.

All'atto convenzionale di affidamento dovrà essere allegata la planimetria dell'impianto sportivo considerato, con espressa individuazione degli spazi adibiti alla pratica sportiva ovvero ad altri usi. Parimenti dovrà essere acquisita ed allegata apposita attestazione che l'impianto trovasi nelle condizioni strutturali di poter ospitare attività sportive nel rispetto delle norme di sicurezza per le stesse stabilite.

### **IMPIANTI SPORTIVI TERRITORIALI (cat. B)**

Fatto salvo quanto precedentemente disposto in tema di qualificazione dei soggetti affidatari e di requisiti di valutazione ai fini della loro individuazione, titoli preferenziali per l'affidamento degli impianti di cat. B) sarà altresì considerata:

a) l'iscrizione dei soggetti richiedenti all'Albo Comunale delle associazioni, nello specifico settore della promozione delle attività ricreative e del tempo libero. Tra i soggetti non iscritti aventi le medesime caratteristiche, in via subordinata saranno considerati a titolo preferenziale quelli aventi sede legale in ambito provinciale.

L'utilizzo per fini sportivi prevalentemente amatoriali a cui tali impianti sono deputati - in conseguenza delle caratteristiche strutturali degli stessi e delle potenzialità che da esse ne derivano - comporta che i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'affidatario siano improntati alle norme di indirizzo di seguito precisate:

- le tariffe d'uso degli impianti saranno determinate dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto delle finalità prettamente sociali e ricreative riconosciute a detti impianti. Gli introiti saranno assicurati al gestore che garantirà la corretta conduzione dell'impianto e provvederà alla copertura delle spese di gestione (acqua, luce, gas, ecc.);

- presso ogni impianto sportivo territoriale dovranno pertanto essere attivate apposite utenze per l'iscrizione degli oneri di gestione ai soggetti gestori.

### **PARTI DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USI PARTICOLARI**

Nel caso in cui porzioni degli impianti sportivi siano destinati ad altre attività non riconducibili alla pratica dello sport ovvero organizzate per scopi di natura commerciale o assimilabili e comunque prive di un carattere di pubblico interesse, l'Amministrazione dovrà disciplinare i rapporti con i soggetti affidatari nei modi seguenti:

- a) - Nel caso in cui negli impianti sportivi sia prevista la gestione di un'attività di pubblico esercizio, anche riservata ai soli associati, tale gestione sarà disciplinata autonomamente, fermo restando la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di riconoscere diritto di prelazione alla Società già affidataria dell'impianto sportivo, qualora questa abbia i requisiti di legge previsti per la conduzione dell'attività *de qua*. In ogni caso le utenze riferite all'attività di pubblico esercizio non dovranno essere a carico dell'Amministrazione Comunale. Nell'ipotesi di cui al presente punto, potrà essere previsto un canone a carico dell'affidatario, nella misura di volta in volta stabilita in rapporto alla superficie destinata all'attività di cui trattasi ed alla natura della stessa.
- b) - Nel caso in cui negli impianti sportivi sia previsto uno spazio da adibirsi ad alloggio del custode, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9 della legge 537/1993, trattandosi di utente privato, dovranno applicarsi canoni sulla base dei valori di mercato. Il rapporto potrà regolarsi sia direttamente con il soggetto privato qualora si tratti di custode individuato dall'Amministrazione Comunale ovvero, in forma indiretta, con la Società gestrice dell'impianto, qualora il custode sia individuato dalla stessa nell'ambito dell'assolvimento dell'obbligo convenzionale di provvedere alla custodia dell'immobile. Le utenze dell'alloggio dovranno comunque essere separate da quelle dell'impianto sportivo ed essere a completo carico del locatario.
- c) - Nel caso in cui porzioni dell'impianto sportivo siano destinate ad attività di tipo imprenditoriale o comunque perseguenti fini di lucro, potrà essere considerata la possibilità di applicare un canone agevolato, nella misura in cui si riscontri la disponibilità del gestore a favorire i cittadini vadesi ovvero a porre in essere iniziative di pubblico interesse a favore della comunità vadese: in tal caso le attività di contenuto sociale e di pubblico interesse dovranno

essere espressamente individuate nell'atto di affidamento. Il canone dovrà, in via di principio, essere determinato dall'Amministrazione Comunale con riferimento ai canoni di locazione applicabili per le stesse superfici destinate ad analoghe attività. Nell'ipotesi di cui al presente punto, l'Amministrazione Comunale potrà concedere diritto di prelazione alla Società sportiva che gestisce la restante parte dell'immobile comunale adibito ad uso sportivo.

### **SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI (cat. C)**

Sono gestiti, salvo eccezioni, in economia dal Comune, garantendo per gli stessi una fruizione pubblica libera e gratuita da parte di tutti i cittadini.

Nel caso che l'utilizzazione di tali spazi sia occasionalmente richiesta da parte di terzi per la realizzazione di iniziative o manifestazioni, a carattere sportivo e non, per tale utilizzo dovrà applicarsi un canone che sarà stabilito dalla Giunta Comunale in rapporto alla durata dell'occupazione degli spazi in parola ed alle caratteristiche dell'iniziativa o manifestazione, fermo restando che dovranno offrirsi, nel caso in ispecie, tutte le garanzie a tutela dell'integrità dell'impianto.

### **PALESTRE SCOLASTICHE (cat. D)**

L'utilizzo sarà concesso, al di fuori dell'orario scolastico, ad enti ed associazioni nelle forme e secondo tempi e modalità stabiliti dall'art. 12 della Legge n. 517 del 4/8/1977 e dal Regolamento emanato dal Consiglio Scolastico Provinciale, in applicazione del comma 2° del succitato art. 12, a cui si rimanda. Saranno preferiti nella concessione enti o associazioni aventi sede nel territorio comunale.

A parziale copertura delle spese per tale utilizzo, saranno stabilite annualmente tariffe orarie da porsi a carico dei soggetti utenti.